

Tra Pedio e Paolo. Una lettura di D. 21.1.44.pr. (Paul. 2 ed. aed. cur.)

1. Un ampio squarcio di un frammento di Ulpiano¹ – che non a caso i compilatori hanno collocato all’inizio del titolo I ‘*de aedilicio edicto et redhibitione et quanti minoris*’ del libro ventunesimo dei *Digesta* – riporta minuziosamente il testo dell’editto degli edili curuli ‘*de mancipiis vendundis*’ dove si imponeva ai venditori di schiavi l’obbligo di dichiarare ai compratori tutte le malattie o i vizi della cosa, anche e particolarmente se non palesi.

Prima dell’intervento edilizio non esisteva l’obbligo di tali denunce e le parti erano solite accompagnare le vendite da idonee stipulazioni di garanzia attraverso le quali i venditori si impegnavano al risarcimento per vizi della cosa venduta.

La *causa edicti* è precisata dallo stesso Ulpiano al § 2:

Causa huius edicti proponendi est, ut occurratur fallaciis vendentium et emptoribus succurratur, quicumque decepti a venditoribus fuerint: dummodo sciamus venditorem, etiamsi ignoravit ea quae aediles praestari iubent, tamen teneri debere. nec est hoc iniquum: potuit enim ea nota habere venditor: neque enim interest emptoris, cur fallatur, ignorantia venditoris an calliditate.

Alla base dell’editto Ulpiano pone la necessità di contrastare gli inganni dei venditori rendendoli responsabili non solo per raggiro ma anche onerandoli della verifica di eventuali vizi della cosa venduta. Ulpiano, quindi, mostra un esplicito rigore nella valutazione del comportamento dei venditori inadempienti, anche solo per *culpa*, per non essersi questi preventivamente accertati dei vizi

¹ D. 21.1.1.1 (Ulp. 1 ed. aed. cur.). Fra le tante analisi del frammento, per la prospettiva che qui interessa, si vedano G. IMPALLOMENI, *L’editto degli edili curuli*, Padova, 1955, p. 6 ss., L. MANNA, *Actio redhibitoria e responsabilità per i vizi della cosa nell’editto de mancipiis vendundis*, Milano, 1994, p. 1 ss., C. GIACHI, *Studi su Sesto Pedio. La tradizione, l’editto*, Milano, 2005, p. 79 ss., e R. ORTU, ‘*Aiunt aediles...*’. *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell’editto de mancipiis emundis vendundis*, Torino, 2008, p. 69 ss.

della cosa in vista dell'alienazione: la tutela dei compratori non può essere vanificata nemmeno a fronte di un atteggiamento negligente, superficiale o distratto benché questo non si sia risolto in un inganno conclamato.

In linea di principio, quando in tale genere di vendita lo schiavo non fosse risultato l'oggetto principale del negozio non avrebbero trovato applicazione le prescrizioni edilizie in tema di vizi occulti. Spesso accadeva che i mercanti di schiavi, per eludere i dettami degli edili, approfittando della «lacuna», ne intraprendevano la vendita facendoli apparire come oggetti secondari della stessa. Per contrastare tale attività fraudolenta gli edili introdussero una nuova rubrica intitolata '*si alii rei homo accedat*'².

Anche Paolo³ ce ne dà notizia:

D. 21.1.44.pr. (Paul. 2 ed. aed. cur.): Iustissime aediles noluerunt hominem ei rei quae minoris esset accedere, ne qua fraus aut edicto aut iure civili fieret: ut ait Pedius, propter dignitatem hominum: alioquin eandem rationem fuisse et in ceteris rebus: ridiculum namque esse tunicae fundum accedere. ceterum hominis venditioni quidvis adicere licet: nam et plerumque plus in peculio est quam in seruo, et nonnumquam vicarius qui accedit pluris est quam is servus qui venit.

Nell'*incipit* del frammento Paolo commenta e aderisce in maniera entusiastica ('*iustissime*')⁴ alla iniziativa da parte degli edili di disporre l'estensione della disciplina in tema di dichiarazione dei vizi occulti della cosa venduta anche a quelle compravendite in cui uno schiavo fosse venduto in quanto «cosa accessoria» di un'altra principale '*quae minoris esset*'. La *ratio* di tale ampliamento è individuata nella finalità di evitare frodi alle disposizioni dell'editto e del *ius*

²) Non menziona una rubrica '*si alii rei homo accedat*' tra quelle che presume potessero formare il testo dell'editto A.F. RUDORFF, *De Iuris Dictione Edictum. Edicti perpetui quae reliqua sunt*, Leipzig, 1869, p. 259 ss. In parziale adesione alla ricostruzione del Rudorff, MANNA, *Actio redhibitoria e responsabilità per i vizi della cosa*, cit., p. 82 ss., che ipotizza una derivazione giurisprudenziale e non edilizia della norma sull'accessorietà: «la cosiddetta rubrica *si alii rei homo accedat*» è «frutto di una estensione giurisprudenziale del dettato editto intervenuta probabilmente in epoca classica, ancorché successivamente alla abolizione dei limiti applicativi dell'editto degli edili, e determinata dai fini di giustizia e di equità». Propende invece per la ricostruzione di O. LENEL, *Das Edictum Perpetuum: ein Versuch zu dessen Wiederherstellung*³, Leipzig, 1927, p. 259 ss., R. ORTU, «*Si alii rei homo accedat*», in «RDR.», XI, 2011, p. 1 ss. (*estr.*), che analizza una serie di frammenti (specialmente D. 21.1.32 e D. 21.1.44.pr.) dai quali, sia pure in assenza di una menzione esplicita della clausola, si evince con chiarezza che gli edili introdussero nel loro editto una clausola dedicata al problema della vendita di uno schiavo come accessorio di una *res*.

³) Prima di lui Gaio (2 ed. aed. cur.), D. 21. 1. 32: cfr. *infra*, nt. 9.

⁴) Un caso di *laudatio edicti* secondo GIACHI, *Studi su Sesto Pedio*, cit., p. 112, che rende più complicato comprendere dove termini la citazione del testo editto e quando inizi e finisca il pensiero di Pedio.

*civile*⁵ ad opera di venditori scaltri e sleali⁶.

I problemi interpretativi del frammento si impongono fin dalla premessa.

La negazione da parte degli edili del carattere accessorio dell'*homo* rispetto alla *res* si può intendere come enunciato generale, nel senso che un essere umano non può mai essere considerato secondario, accessorio rispetto ad una cosa?

La presenza dell'inciso '*quae minoris esset*'⁷ sembrerebbe circoscrivere l'asserzione perché, *a contrario*, restringe la natura «principale» dell'*homo* ai soli casi in cui il suo «valore» sia superiore a quello della *res*. Qui sarebbe da comprendere il significato da attribuire al '*minor*' anche se l'approdo '*ne qua fraus aut edicto aut iure civili fieret*' che segue l'inciso apparentemente non lascia spazio ad incertezze: se lo scopo della determinazione degli edili è quello di evitare nel campo delle compravendite frodi all'editto o al diritto civile⁸ (e quindi di rendere in ogni caso obbligatorie le dichiarazioni in ordine ai vizi dell'oggetto venduto), risulta probabile che la non accessorietà dell'*homo* dipenda dal suo essere *maior* rispetto all'oggetto principale della vendita. E, se volessimo intendere il '*maior*'/'*minor*' come valore maggiore o minore, faremmo fatica – soprattutto considerando il contesto mercantile in cui ci si muove – a

⁵) Sulla classicità della espressione '*fraus legi*' cfr. G. ROTONDI, *Gli atti in frode alla legge nella dottrina romana e nella sua evoluzione posteriore*, Torino, 1911, p. 31 s.: «la terminologia della *fraus legi* ha, nel suo complesso, un tipo uniforme in tutti i testi dei giureconsulti classici e nelle costituzioni imperiali»; e, a riprova del suo assunto, rintraccia un argomento e *silentio*: «l'assenza di quella espressione nelle costituzioni di Giustiniano ... rende – *a priori* – inverosimile che il motivo della *fraus legi* sia particolarmente caro ai compilatori»; in più (p. 111) «non si parla qui veramente di una frode 'all'editto o all'*ius civile*', bensì di una frode compiuta 'mediante l'editto o l'*j.c.*' [*edicto aut iure civili*, ablativi di mezzo] a danno di terzi, ma aggirare la prescrizione edittale si risolve naturalmente nell'inganno nei confronti del compratore e risulta anche pleonastico specificarlo».

⁶) La pratica – molto diffusa fra i mercanti di schiavi – che gli edili cercarono di scongiurare consisteva nel far apparire come secondario il principale oggetto della vendita, *servus vitiosus*, al fine di eludere le prescrizioni in tema di vizi occulti della cosa venduta. Ecco perché, come si evince da Paolo, gli edili per poter estendere la disciplina dell'editto alle vendite di schiavo in guisa di oggetto secondario (e quindi «trascurabile» al fine delle dichiarazioni), ritenevano inconcepibile che un uomo fosse accessorio di una cosa. Come osserva R. ORTU, *Schiavi e mercanti di schiavi in Roma antica*, Torino, 2012, p. 148, «I mercanti di schiavi, i *venaliciarii*, considerati con un certo disprezzo dalle fonti per il tipo di attività che svolgevano e per la loro mancanza di scrupoli, rappresentavano tuttavia una forza economica di notevole rilevanza, come prova la complessità della loro organizzazione, l'azienda *venaliciaria*, e la struttura dei loro rapporti, la *societas venaliciaria*».

⁷) L'autenticità del '*quae minoris esset*' è stata posta in dubbio da LENEL, *Das edictum perpetuum*, cit., p. 564, la sua espunzione consentirebbe più agevole e conseguenziale il passaggio al richiamo immediatamente successivo alla '*dignitas hominum*' adottata da Pedio come causa della impossibilità che un *homo* sia accessorio ad una *res*.

⁸) Più precisamente la finalità consisteva nell'impedire le frodi nelle compravendite attraverso l'aggiramento delle disposizioni edilizie e del *ius civile*: cfr. *supra*, nt. 5.

non concepirlo come «valore economico». Pertanto la prescrizione degli edili rispetto al carattere non accessorio dell'*homo* rileverebbe solo se ed in quanto il valore economico di quest'ultimo sia maggiore rispetto alla *res*.

A quanto risulta, però, la specificazione '*quae minoris esset*' non è confermata da altre testimonianze. Anzi, si pone in contrasto con quanto emerge da un frammento tratto dal II libro all'editto degli edili curuli di Gaio⁹:

D. 21.1.32 (Gai. 2 ed aed. cur.): Itaque sicut superius venditor de morbo vitiove et ceteris quae ibi comprehensa sunt praedicere iubetur, et praeterea in his causis non esse mancipium ut promittat praecipitur: ita et cum accedat alii rei homo, eadem et praedicere et promittere compellitur. quod non solum hoc casu intelligendum est, quo nominatim adicitur accessurum fundo hominem Stichum, sed etiam si generaliter omnia mancipia quae in fundo sint accedant venditioni.

Gaio non subordina l'estensione delle disposizioni in tema di dichiarazione dei vizi all'essere l'oggetto «secondario» della vendita di maggior valore di quello «principale»: infatti, dopo aver ricordato l'obbligazione del venditore di dichiarare i vizi del servo, semplicemente si limita a registrare l'estensione delle prescrizioni edilizie anche alle ipotesi in cui l'uomo venga considerato come accessorio *tout court* della cosa venduta senza altra specificazione. La conferma della generalità, non genericità, del precetto edilizio è avvalorata dall'esempio finale che il giurista antoniniano riferisce. In modo analogo (*ita et*) nel caso, frequente, di un'alienazione di un fondo unitamente allo schiavo o agli schiavi, per l'applicazione delle imposizioni edilizie non c'è bisogno che questi siano menzionati *nominatim* ma è sufficiente una indicazione complessiva (*generaliter*).

Lo scopo di costringere il venditore alla sua responsabilità è reso concreto proprio dalla formulazione ampia della clausola edittale che impedirebbe al primo di cavillare su questioni di identificazione nominale o di maggiore o minor valore dell'oggetto venduto come accessorio.

Il raffronto con il testo gaiano induce a pensare che, parimenti, nel tenore originario di D. 21.1.44.pr. non fosse contemplata la limitazione del '*quae minoris esset*'. L'enunciato edittale, quindi, doveva contenere una indicazione ampia – anzi quanto più ampia possibile – in ordine all'estensione dell'imposizione delle dichiarazioni per il venditore: nei processi, in sede applicativa, la tutela del compratore sarebbe stata maggiormente garantita dagli operatori che avrebbero potuto muoversi in un campo interpretativo inclusivo e stroncato, così, qualunque appiglio ostruzionistico o strumentalizzazione da parte dei venditori, compresa

⁹) Per le esegesi del frammento sotto il profilo qui preso in considerazione, si vedano IMPALLOMENI, *L'editto degli edili curuli*, cit., p. 44 ss., MANNA, *Actio redhibitoria*, cit., p. 80 ss., e ORTU, *'Aunt aediles'*, cit., p. 79 ss.

l'eventuale questione sul maggiore/minore valore delle cose accessorie.

Attribuire alla prescrizione edittale valenza generale conduce, sì, ad una identificazione autonoma dello schiavo in quanto «uomo» ma solo allo scopo di impedire ai venditori di eludere l'obbligo delle dichiarazioni sui vizi considerandolo come «accessorio».

2. Un'altra difficoltà interpretativa sta nel coniugare il divieto edittale e la sua *ratio* con la citazione di quella di Pedio che Paolo riferisce immediatamente dopo: '*ut ait Pedius, propter dignitatem hominum*'.

Certamente Paolo non può menzionarla come giustificazione teorica della deliberazione degli edili ma si sta limitando ad enunciare un principio che è da attribuire unicamente alla convinzione del predecessore. Se si supponesse che la motivazione pediana fosse preceduta da un '*aut*' si avrebbe certezza di una divaricazione tra la *ratio* edittale e quella pediana, ma, in ogni caso, il '*ne qua fraus aut edicto aut iure civili fieret*' circoscrive lo scopo del dettame alla repressione delle frodi dei venditori perpetrate sfuggendo alle prescrizioni del *ius civile* ed edilizie. Non è dato sapere se, poi, nell'atteggiamento morale ed intellettuale del singolo magistrato l'attenzione allo schiavo in quanto «uomo» oltrepassasse i confini delle vendite all'interno dei mercati.

Altro interrogativo riguarda poi la posizione che assume Paolo¹⁰ rispetto alla giustificazione pediana; ma prima di formulare una risposta è opportuno sottolineare che il contenuto di quest'ultima per la sua laconicità lascia presumere di essere stato stralciato da un più ampio contesto.

La motivazione di Pedio sembra proiettare la nozione di accessorialità in altro angolo visuale decisamente diverso dalla prospettiva che si evidenzia nella prima parte del frammento. La ragione della inidoneità dell'*homo* ad essere accessorio rispetto ad una *res* risiede nella sua '*dignitas*', nel suo intrinseco valore umano. L'espressione è così secca, categorica che è davvero difficile non attribuirle un significato universale nonostante le criticità all'interno del testo e, naturalmente, la complicazione di ambientarla in una organizzazione sociale ed economica dove la sottoposizione di un uomo ad un altro era tranquillamente praticata.

Paolo plaude tanto alla prescrizione edittale che alla sua *ratio* ma contemporaneamente ha introiettato la motivazione di Pedio che nel suo commento, non a caso, è ricordata immediatamente dopo la prescrizione edilizia.

¹⁰) Il suo orientamento potrebbe risultare più chiaro dopo la lettura del § 1 del frammento in esame: cfr. *infra*, § 5.

3. Prima di approfondire la «giustificazione» pediana è utile comprendere in quale accezione sia stato usato il sostantivo '*homo*' – presente più volte nel frammento – che, com'è noto, può assumere il significato di «schiavo» oltre che quello di «uomo» e verificare, di conseguenza, se Pedio all'enunciato '*dignitas hominum*' abbia voluto conferire una dimensione assoluta.

Nel *principium* del frammento esso compare tre volte, '*hominem*', '*hominum*', '*hominis*'.

L'*hominum*' che è presente nella affermazione pediana '*ut ait Pedius, propter dignitatem hominum*' non può che riferirsi alla categoria universale «uomo»¹¹, libero o schiavo che fosse: l'uso della voce al plurale e la perentoria essenzialità del periodo priva di qualsiasi specificazione o particolare inducono a ritenere che Pedio¹² alludesse all'essere umano inteso in una dimensione generale.

Qualche dubbio sorge sull'*hominem*' citato nella prescrizione edilizia immediatamente precedente:

Iustissime aediles noluerunt hominem ei rei quae minoris esset accedere, ne qua fraus aut edicto aut iure civili fieret.

Come prima anticipato¹³, l'espunzione dell'inciso '*quae minoris esset*', che si ritiene una glossa, lascia supporre che anche nella disposizione degli edili, a mo' di criterio generale, il richiamo è all'uomo riconosciuto come *genus* universale. L'eliminazione dell'inciso non vanificherebbe la rilevanza pratica della disposizione che persiste nella proposizione finale '*ne qua fraus aut edicto aut iure civili fieret*' e nemmeno ne inficerebbe la portata precettiva: a prescindere dallo *status* di libertà o di schiavitù, dall'avere lo schiavo venduto un valore maggiore o minore della *res* principale oggetto della vendita, non è possibile considerare un «uomo» accessorio di una cosa per evitare frodi all'editto o al *ius civile*, cioè per eludere i dettami in essi contenuti.

Una direttiva così formulata non avrebbe perso la sua efficacia perché

¹¹) In questo senso, V. GIUFFRÈ, *Una occasione mancata: i diritti congeniti dell'uomo derivanti dalla hominum dignitas*, in «Momenti della iuris scientia». Per la coscienza del giurista moderno. Scritti emigrati, Premios Ursicino Álvarez», V, Madrid, 2015, p. 749 nt. 128: «non ritengo che *homo* possa significare qui tecnicamente 'schiavo'».

¹²) Sul punto si concorda con quanto osservato da R. ORTU, «Propter dignitatem hominum». *Riflessioni su D. 21.1.44 pr. (Paul. 2 ad ed aed. cur.)*, in «Diritto@Storia», III, 2004, p. 6 (*estr.*): «Nelle fonti, *homo* presenta un significato polivalente, potendosi utilizzare sia in riferimento a *liberi*, sia in riferimento a *servi*. Di questa polivalenza si ha un caso emblematico in D. 21.1.44 pr.: nel frammento vediamo il termine *homo* impiegato al singolare per indicare il *servus*, mentre utilizzato al plurale si riferisce al genere umano». Sul significato del termine '*homo*', letteratura e fonti in *ivi*, p. 11 nt. 35 e 36.

¹³) Cfr. *supra*, § 1.

avrebbe comunque obbligato i giudici, nell'ambito pratico dei processi, ad una attenta verifica dell'identificazione dell'oggetto «principale» della compravendita e quindi della disciplina degli obblighi del venditore in relazione alla vendita ed all'applicazione delle imposizioni edilizie. D'altronde, quegli stessi giudici avrebbero ben avuto la possibilità di addentrarsi nella dinamica articolata della controversia, di analizzare in modo circostanziato il comportamento tenuto dalle parti sia nelle trattative che nella conclusione del negozio e di controllare che quelle si fossero attenute ai parametri di correttezza e buona fede, che non fossero intervenuti inganni, condotte disoneste o comunque riprovevoli: le *formulae* delle azioni *ex emptio* ed *ex venditione*, *bonae fidei iudicia* – mediante le quali erano investiti di un ampio potere discrezionale – avrebbero consentito loro un esame analitico della controversia.

'*Homo*' compare una terza ed ultima volta verso la fine del *principium* del frammento, declinato al singolare:

ceterum hominis venditioni quidvis adicere licet.

Qui parrebbe che Paolo nell'enunciare l'esemplificazione si stia richiamando all' '*homo*' in quanto schiavo oggetto di una vendita alla quale può essere lecitamente aggiunto qualunque oggetto.

Tuttavia risulta curioso che nella successiva elencazione casistica relativa al maggior valore di un peculio rispetto ad un servo ed a quello del servo vicario rispetto al servo principale oggetto della vendita, Paolo preferisca utilizzare la voce '*servus*':

nam et plerumque plus in peculio est quam in servo, et nonnumquam vicarius qui accedit plus est quam is servus qui venit.

Forse si può ipotizzare che nella prima parte del testo il riferimento è proprio ad '*homo*'/'*homines*', con accezione generale omnicomprensiva mentre, quando si entra nella descrizione dettagliata degli esempi, il sostantivo usato è '*servus*', in quanto oggetto di vendita.

Una conferma di tale supposizione la si può rinvenire nel commento finale di Paolo nel § 1 dello stesso frammento che esamineremo successivamente¹⁴:

nam id genus hominum ad lucrum vel turpiter faciendum pronius est.

Qui è evidente il richiamo ad un «genere umano» avvezzo a certe azioni turpi.

¹⁴) Cfr. *infra*, § 5.

4. Tornando all'individuazione di una traccia interpretativa – solo di quella riteniamo si possa parlare¹⁵ – da rinvenire nella motivazione '*propter dignitatem hominum*', nella prospettiva pediana e nel richiamo paolino, si rileva che D. 21.1.44.pr. e proprio la giustificazione pediana hanno suscitato interesse per la indubbia suggestione esercitata dalla singolare menzione della '*dignitas*'.

Con sfumature di significato, a volte con argomentazioni differenziate, a volte senza proporre convincenti dimostrazioni, alcuni studiosi hanno reperito nello stralcio pediano l'idea di una dignità dell'uomo in quanto tale¹⁶. A tutt'altro orientamento si ispirano studiosi che invece hanno rinvenuto nella '*dignitas hominum*' essenzialmente un riferimento al valore economico dello

¹⁵ Com'è noto non possediamo alcuna testimonianza diretta di Sesto Pedio ma lo conosciamo quasi esclusivamente dalle citazioni di Paolo ed Ulpiano ed è inevitabile un delicato esercizio di separazione del giudizio autentico del citato da quelli che sono scopi, motivazioni, contesto storico, politico e culturale che appartengono all'opera dei citanti. Il frammento in esame contiene una di quelle citazioni che rivela «un rapporto con il pensiero dell'autore citato più sfumato e confuso, nel quale si perde la nettezza del confine tra l'elaborazione del giurista che sta scrivendo, e l'originale citato ... Paolo, commentando l'editto *de mancipiis vendundis*, integra, fino a confonderle, la sua *laudatio edicti* con la motivazione pediana della bontà di quella disciplina» (GIACHI, *Studi su Sesto Pedio*, cit., p. 112).

¹⁶ Secondo LA PIRA, *La personalità scientifica*, cit., p. 325: «la ragione per cui gli edili nel loro editto *noluerunt hominem ei rei quae minoris esset accedere* è ricondotta da Pedio alla dignità della persona umana» la cui tutela è fondata su ragioni di equità. IMPALLOMENI, *L'editto degli edili curuli*, cit., p. 68 s., non si occupa *funditus* della sostanza della *dignitas* ma propone delle stimolanti riflessioni in tema di accessorietà che confluiscono in una pacifica dichiarazione dell'esistenza e della operatività di un principio della '*dignitas hominum*' senza però approntarne complete argomentazioni; lo studioso ritiene che in D. 21.1.44.pr. «si afferma che, agli effetti edilizi, il rapporto di accessorietà del *servus* ad altra cosa è illecito ed inesistente, per la stessa dignità dell'uomo, ed anche perché è *ridiculum* ... *tunicae fundum accedere*. Dall'inesistenza del rapporto di accessorietà (inesistenza stabilita dalla rubrica edilizia in esame) deriva, secondo Paolo, la possibilità di applicazione delle norme edilizie relative al solo schiavo. Paolo però continua, affermando lecito, agli effetti edilizi, il rapporto di accessorietà fra *servi*: e questo, si osservi, anche se lo schiavo considerato accessorio valga di più dello schiavo considerato principale. L'accessorietà in questo caso non è né degradante per l'uomo, né ridicola, quindi è ammissibile». CENDERELLI, *Ricerche su Sesto Pedio*, cit., p. 401, nt.106, si limita ad osservare che in D. 21.1.44.pr. ci troviamo davanti ad uno di quei casi in cui Paolo mostra forse una riserva verso l'opinione di Sesto Pedio ma non ne approfondisce l'indagine. GIUFFRÈ, *Una occasione mancata*, cit., p. 749, sia pure nella consapevolezza dell'assetto sociale romano stratificato e dell'economia su base schiavistica, ritiene che il termine '*dignitas*' alluda «al rispetto che si deve a tutti gli esseri umani per l'intrinseco loro 'valore' di intelligenza, discernimento, capacità volitiva ed evolutiva che li distingue dagli animali». ORTU, «*Propter dignitatem hominum*», cit., p. 6, nel ribadire la genuinità della locuzione '*propter dignitatem hominum*' sostiene che nella valutazione di Pedio – sempre ispirato all'*aequitas* e alla luce della sua formazione culturale influenzata da Seneca (e dal suo ideale supremo di *humanitas*) e dalle dottrine stoiche – essa stava ad indicare «una chiara espressione del pensiero di matrice stoica che riconosce *dignitas* anche al *servus*; *dignitas hominum*, nel senso di 'dignità della persona umana'».

schiavo¹⁷. In una posizione intermedia si collocano Giachi¹⁸ e Maganzani¹⁹.

Suggestivo, ma non condivisibile, è l'assunto di Frare²⁰ che ritiene di poter ricavare argomenti testuali, a suffragio della sua idea del contenuto di *dignitas* come «prezzo di mercato», in alcuni frammenti, anche paolini, dove compare il termine '*dignus*' con il significato di prezzo²¹. La studiosa pone in evidenza «l'approccio strettamente economico con il quale il giurista ... valuta lo schema contrattuale» basandosi anche sul periodo successivo alla motivazione pediana, dove è riportato l'esempio in cui si dice che «è ridicolo anche che un fondo sia accessorio ad una tunica».

Lo slittamento semantico dal sostantivo '*dignitas*' all'aggettivo '*dignus*' non consente di applicare in automatico il significato del secondo al primo. Per quel che risulta, inoltre, il *logos* '*dignitas hominum*' – a parte i casi in cui compare usato in relazione a carica onorifica, ad *honor*, a collocazione sociale preminente – non è stato mai utilizzato prima di Pedio e quindi non se ne potrebbe avere un riscontro nel senso proposto dall'autrice. Anzi, proprio perché '*dignitas*' occorre una sola volta, appunto in D. 21.1.44.pr., si tende ad immaginare che avesse una valenza particolarmente rimarchevole.

¹⁷) Così, secondo A. GUARINO, *Glossemi romanistici*, in «SDHI.», LXXVI, 2010, p. 417, Pedio «ha voluto riferirsi con '*dignitas*' al livello, al rilievo che è oggettivamente loro proprio in quanto *personae* e che li distingue dalle *res* pure e semplici, anche se animate». U. VINCENTI, *Diritti e dignità umana*, Bari, 2009, p. 65 s. e *passim*, e M. DE FILIPPI, *Dignitas tra repubblica e principato*, Bari, 2009, p. 113 ss., hanno collegato la '*dignitas*' solo all' '*homo*' in quanto schiavo e rintracciato nella prima il valore venale dello stesso.

¹⁸) GIACHI, *Studi su Sesto Pedio*, cit., p. 104, sostiene che «*dignitas* non individua il semplice valore economico dello schiavo, ma allude alla sua natura di *res* particolare in quanto essere umano». Sul presupposto – non condivisibile, come verrà evidenziato – che l'inciso '*alioquin ... accedere*' non sia una glossa e, anzi, di probabile paternità pediana, l'autrice (p. 239 nt. 286) propone dell'annotazione la seguente interpretazione: «... l'esempio introdotto da '*ridiculum namque esse*', pur non coinvolgendo lo schiavo, sposta l'attenzione sull'enorme sproporzione esistente tra i due oggetti. Una sproporzione che, per la sua entità, si apre sull'essenza delle cose, sugli aspetti qualitativi e, per certi versi, ontologici. La *dignitas hominum* è misura di quella sproporzione quando bene accessorio sia uno schiavo» (cfr. p. 102), ma, pur volendo presupporre autentico l'«esempio», la conclusione che ne trae l'autrice poggia comunque sulla comparazione di un fondo e di una tunica: la sproporzione riguarda due oggetti inanimati, non lo schiavo.

¹⁹) Secondo L. MAGANZANI, *Appunti sul concetto di dignità umana alla luce della casistica giurisprudenziale romana*, in «SDHI.», LXXVII, 2011, p. 540, «l'espressione evidenzia piuttosto il riconoscimento giurisprudenziale dell'oggettiva superiorità del *servus* sugli altri beni in proprietà del *dominus* (animali o cose inanimate) non tanto per il suo valore economico, quanto per le qualità innate, comuni a liberi e schiavi, che lo contraddistinguono in quanto uomo».

²⁰) M. FRARE, *Ancora sulla dignitas*, in «Diritto@Storia», IX, 2010, p. 9.

²¹) Cfr.: D. 24.1.28, §§ 3 e 4 (Paul. 7 *Sab.*), D. 35.2.65 (Paul. 6 *leg. Int. et Pap.*), D. 24.1.31.3 (Pomp. 14 *Sab.*).

Quanto all'enunciato '*alioquin - accedere*' su cui la studiosa poggia una conferma della sua tesi, si ritiene che non possa essere utilizzato perché non risale né a Paolo né tantomeno a Pedio ma è frutto di interpolazione successiva: l'esempio in esso contenuto, goffo, quasi una *boutade*, incoraggia tale ricostruzione²². Inoltre, nelle fonti la locuzione '*ut ait*' si trova usata quasi sempre con valore incidentale, mentre è raro il suo impiego come proposizione principale seguita da una secondaria²³ all'infinito, e pertanto si reputa insiticio tutto il periodo '*alioquin - accedere*' che, comunque, non riferisce il pensiero pediano.

Nemmeno convince la ricostruzione della affermazione pediana per cui l'espressione verrebbe a significare «in ragione del» / «in rapporto al prezzo di mercato» sia per l'uso della preposizione '*propter*' che appare un po' forzato, sia per la motivazione che ne adduce l'autrice²⁴.

5. Indubbiamente l'analisi dell'enunciato pediano si presta ancora a tante ispirazioni e sollecitazioni e, allo stesso tempo, presenta una tale serie di criticità interpretative che non è consentito andare al di là di mere ipotesi. Dei punti che sono stati affrontati è d'uopo approfondire ancora alcuni aspetti.

²² Propende per l'espunzione dell'inciso GIUFFRÈ, *Una occasione mancata*, cit., p. 749: «Le annotazioni secondo cui la stessa *ratio fuisse et in ceteris rebus*, e quel che segue (*ridiculum est* ...) sono invece anche per me due glosse o (meno verosimilmente) inserzioni dei compilatori giustiniane»; analogo orientamento già palesava ROTONDI, *Gli atti in frode alla legge*, cit., p. 111 nt. 120: «al criterio del valore non è data una portata generale che nell'inciso finale: *ridiculum-accedere*: io credo vi siano ragioni sufficienti per ritenerlo interpolato. *Ridiculum*, salvo il caratteristico uso di Celso, è espressione giustinianeae». Si pronuncia in termini dubitativi GUARINO, *Glossemi romanistici*, cit., p. 416: «Siccome la forma indiretta del periodo *alioquin* *rell.* invita a credere che con esso continui la citazione *ad litteram* di Pedio, può darsi che la frase non sia una glossa (come da alcuni si è ritenuto), ma voglia dire all'incirca che, se non si ripudiasse in ogni caso la vendita in accessione rispetto a una cosa di minor valore, andrebbe a finire (*alioquin*) all'assurdo che un fondo fosse alienato come accessione rispetto ad un vestito. Può darsi, anche se mi pare poco probabile e mi sembra più sensato propendere per la nota esplicativa». In senso opposto GIACHI, *Studi su Sesto Pedio*, cit., p. 102 s. nt. 221 e 222, che reputa autentico l'inciso.

²³ Si vedano, *ex multis*, D. 2.14.7.8 (Ulp. 4 ed.), D. 7.1.13 (Ulp. 18 *Sab.*), D. 19.5.19.pr. (Ulp. 31 ed.), D. 43.17.1.4 (Ulp. 69 ed.), D. 47.10.15.17 (Ulp. 77 ed.) e D. 50.17.1 (Paul. 16 *Plant.*). Una parziale eccezione sembra costituita dal noto frammento ulpiano D. 2.14.1.3 (Ulp. 4 ed.) in cui è riportata proprio l'«elegante» definizione pediana della '*conventio*' (cfr. *infra*, nt. 319, ma, a guardar bene, la costruzione del periodo e le separazioni degli elementi della sequenza non presentano analogie con quelli presenti nel testo in esame).

²⁴ Cfr. FRARE, *Ancora sulla dignitas*, cit., p. 9: «Anche la preposizione *propter* più che 'a causa di', andrebbe intesa come 'in ragione di - in rapporto a', dal momento che il baricentro della previsione edittale risiede proprio nella comparazione economica dei due beni venduti, concentrando il nucleo della tutela nel bene di maggior valore, a prescindere dalla sua qualificazione di accessorio».

La prima difficoltà esegetica sta nel distinguere la prescrizione edittale commentata da Paolo e la citazione di Pedio e, contemporaneamente, nell'isolare ragioni, logiche, dimostrazioni del primo rispetto a quelle che animano il pensiero del secondo²⁵.

Come appena rilevato²⁶, solo la digressione '*propter - hominum*' è da attribuire con certezza a Pedio: non convince, si ribadisce, l'idea che il periodo successivo '*alioquin - accedere*' che contempla non tanto un caso concreto quanto un esempio paradossale, quasi didattico, possa risalire a lui, e nemmeno si crede sia opera di Paolo, ma più verosimilmente deve trattarsi di glosse successive²⁷.

Nell'*incipit* del frammento, immediatamente prima della motivazione pediana, Paolo sta riportando il testo edittale che mantiene, com'è stato già osservato, coerenza logica ed efficacia anche con l'espunzione della specificazione '*quantum minoris esset*' che si ritiene essere un'inserzione successiva²⁸.

In precedenza²⁹ abbiamo anticipato un ulteriore nodo problematico: *prima facie*, la *ratio* edittale, contenuta nella finale negativa '*ne qua fraus aut edicto aut iure civili fieret*', potrebbe apparire non proprio allineata con la causale pediana che pone l'accento sulla dignità di (e, anche, che si deve a) tutti gli uomini, ma, in realtà, la seconda non è assolutamente contrapposta alla prima. Il fatto che Pedio incentri la sua motivazione sulla dignità che spetta a tutti gli uomini (e che deve da tutti essere rispettata) non esclude, tutt'altro, che egli sia perfettamente consapevole e promotore, anzi, della massima attenzione nel riscontrare e reprimere la presenza della frode, che in questo caso è perpetrata contemporaneamente nei confronti dei precetti che impongono l'obbligo della dichiarazione dei vizi e verso i compratori.

Costituirebbe davvero un paradosso per il giurista che formulò probabilmente per la prima volta la dottrina della imprescindibilità del *genus* '*conventio*' alla base di ogni negozio, che, per il tramite di Ulpiano³⁰, pose in rilievo la

²⁵) Come correttamente evidenziato da GIACHI, *Studi su Sesto Pedio*, cit., p. 238 e 244, quella in esame rientrerebbe in un elenco di «citazioni più generiche di dottrine pediane» appartenenti a quelle che sono «integrate nell'argomentazione del citante».

²⁶) Cfr. *supra*, § 4 nt. 22.

²⁷) Piuttosto incline, invece, a reputare pediano lo stralcio è GIACHI, *Studi su Sesto Pedio*, cit., p. 239 nt. 286: «Sono senz'altro pediane le parole da *propter a hominum*, anche se i verbi all'infinito posti in successione (*fuisse, ridiculum esse*) sembrano retti dal medesimo ut *Pedius ait*, e rendono più che probabile la paternità pediana anche per l'analogia con le *ceterae res*. Il servo, in quanto *homo*, si vede riconosciuta una *dignitas* che lo distingue dalle altre cose».

²⁸) Cfr. *supra*, § 1 e nt. 7.

²⁹) Cfr. *supra*, § 2.

³⁰) D. 2.14.7.8 (Ulp. 4 ed.): '*Pactorum quaedam in rem sunt, quaedam in personam. in rem sunt, quotiens generaliter paciscor ne petam: in personam, quotiens ne a persona petam, id est ne a Lucio Titio petam. utrum autem in rem an in personam pactum factum est, non minus ex verbis quam ex mente convenientium aestimandum est: plerumque enim, ut Pedius ait, persona pacto inseritur, non ut*

‘*mens convenientium*’³¹, convinto assertore della ricerca della ‘*voluntas*’³² al di là dei *verba*, degli *scripta* e dei gesti tipici, non attribuire la massima attenzione a tutti quegli elementi, *maxime* al *dolus*³³, che potessero di quella *voluntas* inficiare il corretto *iter* formativo.

Ebbene, quello stesso giurista – nella piena consapevolezza e condivisione della finalità dell’intervento edittale – ha voluto segnalare il principio della dignità dell’uomo in quanto tale, enunciato certamente preordinamentale perché non si coniuga con l’organizzazione romana fondata sulle stratificazioni sociali, sull’economia su base schiavistica e sulla rilevanza del lavoro servile.

Il divieto di accessorietà è imposto, dunque, allo scopo di impedire le frodi ma anche, nell’ottica pediana, per il rispetto per l’uomo, anche schiavo, in quanto essere umano.

Forse Pedio intendeva il valore della ‘*dignitas*’ in due sensi – correlati, in qualche modo, perché tesi alla integrità fisica e morale dell’uomo –, ossia come dignità che si deve riconoscere a tutti gli esseri umani, schiavi o liberi che siano, e come rispetto dell’uomo verso l’uomo, palesato, in quest’ultima accezione, nei concreti comportamenti nella vita di relazione *latu sensu* intesa e, *a fortiori*, nei rapporti commerciali.

Si vuole forse anche deplorare l’operato dei venditori scorretti, truffaldini e disonesti che con il loro agire fraudolento venivano ad intaccare la *dignitas hominum*, modello cui il *bonus vir* deve uniformarsi? Le loro condotte of-

personale pactum fiat, sed ut demonstretur, cum quo pactum factum est’. Nella locuzione ‘*non minus ... convenientium est*’ – se non direttamente attribuibile a Pedio, come pure è stato supposto (cfr. G. MELILLO, «*Pacta in rem pacta in personam*»: una «*divisio*» classica?, in «*Sodalitas. Studi A. Guarino*», III, Napoli, 1984, p. 1472: «D. 2.14.7.8 fonde bene due aspetti quando, definiti *in rem* i patti che contengono un generale *pacisci* e *in personam* i patti destinati ad avvantaggiare una persona singola (*ne a personam petam*)», aggiunge poi che il problema va in ogni caso risolto, come diceva Pedio, ricostruendo la volizione interna dei *paciscentium*» – Ulpiano senz’altro si è ispirato alla dottrina pediana.

³¹) D. 2.14.1.3 (Ulp. 4 ed.): ‘*Conventionis verbum generale est ad omnia pertinens, de quibus negotii contrahendi transigendique causa consentium qui inter se agunt, nam sicuti convenire dicuntur qui ex diversis locis in unum locum colliguntur et veniunt, ita et qui ex diversis animi motibus in unum consentiunt, id est in unam sententiam decurrunt. adeo autem conventionis nomen generale est, ut eleganter dicat Pedius nullum esse contractum, nullam obligationem, quae non habeat in se conventionem, sive re sive verbis fiat: nam et stipulatio, quae verbis fit, nisi habeat consensum, nulla est*’.

³²) »Nel panorama della riflessione pediana ... il dato volontaristico assume un valore peculiare, sia come criterio ermeneutico, sia come principio di elaborazione teorica»: così GIACHI, *Studi su Sesto Pedio*, cit., p. 559.

³³) Come rileva anche GIACHI, *op. cit.*, p. 536: «Nelle interpretazioni degli editti sul dolo e sul *metus*, così restrittive, Pedio proponeva comunque un approfondito livello di analisi delle circostanze concrete in cui la volontà prendeva forma, confermando l’attenzione concreta per gli aspetti soggettivi ... era proprio nella pressione casistica, che si modulava il rilievo riconosciuto da Pedio agli elementi della *voluntas*».

fendevano la dignità umana perché calpestavano i canoni di lealtà, correttezza, di trasparenza nelle dichiarazioni, che devono informare le relazioni, anche quelle mercantili, fra gli uomini.

Allora non si tratterebbe solo di tutelare la dignità dello schiavo in quanto uomo ma anche di vigilare sulla «dignità dei comportamenti umani» che devono essere pretesi e tenuti da ogni appartenente al genere umano. Così come ‘*dignitas*’ consiste nel rispetto dell’uomo in quanto tale, servo compreso, che pertanto non può essere considerato accessorio di un oggetto inanimato (ferma restando, s’intende, la finalità specifica degli edili di evitare frodi all’editto) parimenti essa si esprime nell’attenersi ad abitudini corrette ed oneste anche sotto il profilo giuridico e commerciale.

Il tenore complessivo del frammento paolino in cui la proposizione pediana è contenuta potrebbe indurre a questa illazione (e denunciare segnali anche sull’orientamento che assume Paolo e sulla sua consonanza con la visuale di Pedio): in particolare l’ultima parte del § 1 finisce per confluire nella *reprimenda* di quel *genus hominum*³⁴ – nella fattispecie *de qua* costituito da mercanti di schiavi riuniti in *societas* – dediti ad attività scorrette e truffaldine allo scopo di procurarsi lucro e può costituire una conferma sulla sintonia del pensiero di Paolo con la *ratio* di Pedio.

Paolo, infatti, nel § 1 – nel descrivere, per l’appunto, il caso della *societas venaliciarum* realizzata perché i mercanti di servi potessero svolgere in comune l’attività di vendita degli stessi – ricorda la prescrizione dell’editto edilizio secondo cui al compratore competesse l’azione redibitoria³⁵ per intero contro

³⁴) Anche in questo caso, l’uso al plurale di ‘*homines*’ evoca, in generale, una categoria di esseri umani. Di quel *genus hominum* sia nelle fonti letterarie che in quelle giuridiche si rinvencono diverse attestazioni – cfr. ORTU, *Schiavi e mercanti di schiavi*, cit., p. 86 nt. 24 – tra cui spicca quella di Ulpiano D. 21.1.37 (Ulp. 1 *ed. aed. cur.*), al cui proposito l’autrice (p. 87) osserva che: «L’intero frammento è connotato da un susseguirsi di giudizi negativi nei confronti dei commercianti di *servi*. Il giurista scrive che gli edili curuli, al fine di evitare gli atti fraudolenti dei venditori di schiavi (sono eloquenti al riguardo le espressioni ‘*fallacis venditorum occurrit*’ e ‘*ne emptores a venditoribus circumveniantur*’) emanarono un editto attraverso il quale veniva sanzionato con l’*actio redibitoria* il comportamento di colui che *veterator pro novicio veneat*».

³⁵) Cfr. MANNA, *Actio redibitoria*, cit., p. 264: «Esiste poi un frammento di Paolo (D. 21.1.44.1) da cui è possibile evincere la possibilità di esperire l’azione redibitoria per l’intero ed in solido contro uno dei soci della *societas venaliaria* costituita tra venditori di schiavi al fine di approfittare della irrilevanza esterna del rapporto sociale sancita *iure civili* e, quindi, per sfruttare i vantaggi derivanti dalla apparente alienazione *pro quota* (*edictum adversos venaliciarios*). L’intervento edilizio, pertanto, varrebbe ad introdurre una ulteriore eccezione al regime del contratto consensuale di *societas*, oltre a quelle generalmente riconosciute per le *societates publicanorum* e *argentariorum*». Sulla rilevanza esterna della *societas venaliciaria* si veda anche P. CERAMI, *Impresa e societas nei primi due secoli dell’impero*, in «AUPA», LII, 2008, p. 112.

il socio detentore della quota-parte più grande sul servo, in deroga al principio valevole in tema di *emptio venditio* secondo cui l'*actio ex empto* spetti contro ciascuno in ragione della propria quota-parte per la quale furono soci ³⁶:

Proponitur actio ex hoc edicto in eum cuius maxima pars in venditione fuerit, quia plerumque venaliciarii ita societatem coeunt, ut quidquid agunt in commune videantur agere.

L'istruzione degli edili si ispirava all'*aequitas* nei confronti del compratore autorizzato ad esperire le azioni edilizie contro il socio venditore che avesse la '*maior pars aut nulla parte minor*' affinché non dovesse essere costretto a litigare con molti e tale dettame, si ribadisce, veniva a derogare la regola secondo cui l'azione derivante dalla vendita avrebbe dovuto proporsi contro ciascuno dei *socii* in ragione della sua porzione:

aequum enim aedilibus visum est vel in unum ex his, cuius maior pars aut nulla parte minor esset, aedilicias actiones competere, ne cogeretur emptor cum multis litigare, quumvis actio ex empto cum singulis sit pro portione, qua socii fuerunt.

La *ratio* della istruzione edilizia *adversus venaliciarios* che costituendosi in società vendevano apparentemente schiavi *pro quota* ³⁷ consisteva nell'agevolare, nel rendere più snella la tutela del compratore che, al contrario, sarebbe stata rallentata se quest'ultimo fosse stato costretto ad intentare azioni verso ciascun venditore.

La chiosa finale del § 1 lascia immaginare che attività pretestuose e dilatorie, volte ad indebolire se non a frustrare definitivamente la difesa dell'acquirente, dovevano essere nella pratica corrente ben diffuse da parte dei mer-

³⁶ Sul regime di solidarietà, cfr. L. PARENTI, «*In solidum obligari*». *Contributo allo studio della solidarietà da atto lecito*, Napoli, 2012, p. 538 nt. 541: «Dunque, con l'intervento degli edili dettato da ragioni di equità, si avviava a quella che doveva essere la regola per le società dei *venaliciarii*, e cioè che ognuno rispondeva in base alla propria quota, regola che rimase per l'*actio empti*».

³⁷ Cfr. IMPALLOMENI, *L'editto degli edili curuli*, cit., p. 71s.: «Approfittando della circostanza che il patto sociale è irrilevante nei confronti dei terzi, i *venaliciarii*, costituendo tra loro speciali società, vendevano apparentemente gli schiavi *pro quota*. Conseguentemente la regola della divisibilità passiva dell'azione redibitoria e *quanti minoris* veniva a costituire un grave ostacolo processuale per il compratore, costretto ad agire *pro quota* contro ogni singolo componente la società, se avesse voluto ottenere una completa redibizione, o l'*aestimatio vitii*. Si impose allora agli edili la necessità di provvedere, con apposita rubrica, contro questa usanza dei *venaliciarii*, i quali costituendosi in società, riuscivano praticamente ad eludere, o rendere molto difficile nell'applicazione, le sanzioni edilizie. Sorge così l'editto *adversus venaliciarios*, con il quale si stabilisce la solidarietà passiva agli effetti delle azioni edilizie, tra tutti coloro che nella vendita non abbiano avuto una quota inferiore agli altri convenditori».

canti di schiavi, noti per essere soggetti equivoci, poco raccomandabili ed interessati solo al guadagno³⁸:

nam id genus hominum ad lucrum vel turpiter faciendum pronius est.

Paolo insorge con una categorica invettiva contro una progenie umana propensa al compimento di operazioni fraudolente e disonorevoli indirizzate esclusivamente al profitto, *genus hominum* cui appartengono quelli che costituiscono *societates venaliciarum* le cui attività confliggono con la '*dignitas hominum*' evocata poco prima.

Ecco, partendo da una tradizione di furezza che ripudiava l'inganno, la consonanza tra Paolo e Pedio si svolge sul piano del biasimo, da entrambi espresso, verso chi si comporta in modo non degno del rispetto che ogni uomo deve portare verso il suo simile, attraverso frodi, raggiri in una esasperata ricerca di lucro e verso chi esprime la volontà di porsi contro il *ius*. Ma, nella dottrina di Pedio condivisa da Paolo³⁹, gli aspetti etici confluiscono nel rigore tecnico formale: l'alterazione della *conventio* provocata dall'assenza delle dovute dichiarazioni è causa di repressione da parte dell'ordinamento ma anche di riprovazione morale. Le notizie in nostro possesso non consentono di ritenere che Pedio abbia anche professato l'insegnamento del diritto, tuttavia non è difficile immaginare che nell'ambito della sua attività di studioso e di «protagonista»⁴⁰ della vita del diritto, abbia portato con sé un patrimonio culturale e valoriale che gli derivava dalle influenze dello stoicismo con i suoi ideali di unità del genere umano, di libertà e dignità di ciascuno, di integrità morale, di vita virtuosa, di impegno civile.

³⁸) Cfr. ORTU, *Schiavi e mercanti di schiavi*, cit., p. 86: «Nella parte finale del passo si legge una frase assai significativa, con la quale Paolo delinea chiaramente i fini poco nobili insiti nel mestiere di venditori di schiavi ... Nel pensiero del giurista si coglie una nota di disapprovazione nei confronti dell'operato di coloro che si dedicavano alla compravendita di *homines*. E' risaputo che questo ramo dei traffici commerciali era considerato dagli antichi come il peggiore e il più infamante; ed è altrettanto noto che i mercanti di schiavi, per ottenere facili guadagni, attuavano numerosi artifici e raggiri ai danni dei compratori ignari».

³⁹) La concordanza di vedute che si rivela nel testo in esame non costituisce un caso isolato. Si prenda in considerazione D. 33.7.18.3 (Paul. 2 *Vit.*), dove con riguardo al tema '*verba*' e '*voluntas*' Paolo manifesta il suo vivo consenso ('... *Optimum ... Pedius ait*') per la soluzione adottata da Pedio che privilegia la *voluntas* anche rispetto al significato oggettivo di un certo termine: '*... optimum ergo esse Pedius ait non propriam verborum significationem scrutari, sed in primis quid testator demonstrare voluerit, deinde in qua praesumptione sunt qui in quaque regione commorantur*'. Lo stesso Paolo si associa alla ricognizione dell'intenzione reale della parte e, forse, in D. 21.1.44.1, proprio al fine di stigmatizzare comportamenti che si pongono *in fraudem legis*, e questo al di là dello scopo lecito del negozio (società per la vendita degli schiavi). Su D. 33.7.18.3 e, in particolare, sulla *quaestio voluntatis* si vedano R. MARTINI, *Le definizioni dei giuristi romani*, Milano, 1966, p. 270 s., e GIACHI, *Studi su Sesto Pedio*, cit., p. 501 ss.

⁴⁰) Cfr. *infra*, nt. 42.

Non dimentichiamo, infatti, che Pedio non si è solo dedicato all'attività scientifica – e tra l'altro in una sorta di «isolamento scientifico»⁴¹ non ricollegandosi a nessuna delle due scuole di diritto – isolamento che forse gli ha consentito di esprimere appieno creatività e autonomia di pensiero. Dalle indagini prosopografiche congiuntamente alle evidenze epigrafiche⁴² è stato rilevato che, con elevata probabilità, egli ha svolto concreta funzione giudicante avendo rivestito la carica di pretore: l'esercizio attivo della giurisdizione – ispirato all'*aequitas*, peraltro espressamente menzionata anche da Paolo – e l'abbinamento alla speculazione teorica lo avranno indirizzato verso un proficuo circolo virtuoso dove le due sfere si saranno positivamente intersecate.

⁴¹) L'espressione è tratta da CENDERELLI, *Ricerche su Sesto Pedio*, cit., p. 397, che rileva come «tale isolamento debba essere visto più in termini di autonomia ed indipendenza scientifica, che non come forma di emarginazione dalla cultura giurisprudenziale romana» e che «in nessun modo ... l'estraneità di Sesto Pedio alle due scuole dei Sabiniani e dei Proculiani potrebbe incidere negativamente sulla valutazione della sua personalità scientifica ... che invece potrebbe benissimo aver contribuito, in sede storica, ad una considerazione delle intuizioni pediane (da parte di giuristi contemporanei e successivi) non adeguata alla reale importanza degli spunti che il pensiero di Pedio offriva, e soprattutto alla insufficiente diffusione delle sue opere, nonché alla mancata conservazione di esse nel tempo» (p. 398).

⁴²) Una specifica rassegna delle une e delle altre è contenuta in CENDERELLI, *Ricerche su Sesto Pedio*, cit., p. 384 ss., che ha ritenuto di individuare il nostro giurista in un *Sextus Pedius Sexti filius Hirritus* «di cui ci conserva il ricordo soltanto un monumento funebre sulla via Nomentana, menzionandolo come *praetor*». Sulla collocazione storica di Sesto Pedio non si è raggiunta una unanimità di opinioni: il giurista dovrebbe essere stato attivo tra Nerone e Traiano, ma è stata ipotizzata anche un'epoca più recente: sul punto si vedano CENDERELLI, *op. cit.*, p. 373 ss., e C. GIACHI, *Per una biografia di Sesto Pedio*, in «SDHI», LXII, 1996, p. 69 ss. e nt. 6 (alla quale si rinvia per letteratura e fonti giuridiche ed epigrafiche).